



DECRETO RETTORALE N. 4815

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'Art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

Visto il Decreto MIUR del 9 marzo 2011 n. 102 che determina l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca.

Vista la nota del MIUR del 25 maggio 2011 recante "Procedura per pubblicazione bandi".

Visto il Decreto Rettorale n. 4436 del 1 aprile 2015 con il quale è stato emanato il Regolamento dell'Università Vita-Salute San Raffaele per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855.

Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 27 aprile 2016.

DECRETA

Art. 1 - Numero, Facoltà, durata, importo, area scientifica, settore scientifico-disciplinare

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, è bandita ai sensi del comma 4, lettera **a)** dell'Art. 22 della Legge 240/2010, la procedura di valutazione comparativa per titoli, per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Il numero, la Facoltà, la durata, l'importo, l'area scientifica, il settore scientifico-disciplinare, il settore concorsuale sono di seguito specificati e precisamente:

N. 2 assegni di ricerca presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, della durata di **due** anni, per un importo di Euro 36.000,00 lordi annui ciascuno, nell'area scientifica 05 - Scienze biologiche, settori scientifico - disciplinari BIO/11 - Biologia molecolare.

Art. 2 - Titolare dell'assegno

Possono essere titolari degli assegni di cui al precedente art. 1, studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Devono considerarsi comunque, quale titoli minimi per beneficiare dei predetti assegni:

- a) il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), la laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 1999, n. 509), la laurea

magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) inerenti ai settori scientifico disciplinari di cui all'art. 1

e

b) il diploma di dottorato di ricerca, specializzazione medica o titolo equivalente all'estero, per i settori interessati.

Non può usufruire di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Non possono altresì usufruire di assegni di ricerca i dipendenti di enti privati, ancorché part-time.

Art. 3 - Domande di partecipazione

1) Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa devono essere presentate attraverso la compilazione dell'apposito Modulo elettronico reperibile all'indirizzo <https://form.univr.it/ipp> e **inviare online** entro il termine perentorio di 30 giorni successivi a quello di pubblicazione del bando sul sito internet dell'Ateneo, sul sito del Ministero e dell'Unione Europea.

2) Una volta inoltrata telematicamente, la domanda debitamente compilata in tutte le sue parti dovrà essere stampata in carta libera, firmata a pena di esclusione, corredata degli ulteriori documenti previsti dal presente bando e inoltrata entro il termine perentorio di cui sopra, con una delle **seguenti modalità:**

a) a mezzo PEC, come file pdf, unitamente ad un documento di identità in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), affarigeneraliunivr@pec.it

L'invio della domanda di partecipazione potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica.

b) Consegna a mano unitamente a un documento di identità in corso di validità alla Direzione Affari Generali e Legali dell'Università Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58, 20132, Milano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 16. Giorni di chiusura i sabati e le domeniche, il 2 e il 3 giugno 2016.

c) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente a un documento di identità in corso di validità, al Rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58, 20132, Milano, Italia.

Per il rispetto del termine relativo all'invio della domanda farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

Si ricorda che non saranno prese in considerazione:

- le domande in cui la compilazione del modulo sul sito web non risulti completa in tutte le sue parti.

- le domande inviate solo ed esclusivamente per il tramite del sito web, per le quali deve obbligatoriamente seguire, entro il termine di scadenza di cui sopra, l'invio o la consegna a mano in forma cartacea o l'invio tramite PEC del modulo stampato e firmato e degli ulteriori documenti da allegarsi.

3) Al fine di preservare la trasparenza della procedura:

a) in caso di invio cartaceo della domanda o di consegna a mano della stessa, l'integrità delle buste deve essere garantita sino alla loro formale apertura da parte della Commissione e le stesse dovranno riportare al loro esterno, a pena di esclusione:

- la dicitura "*procedura di selezione per assegnista di ricerca*";
- l'area scientifica della ricerca e la sigla ed il titolo del settore scientifico disciplinare;
- la Facoltà di riferimento della procedura alla quale l'interessato intende partecipare;
- il cognome, nome e indirizzo del candidato

b) in caso di invio tramite PEC della domanda, l'oggetto della e-mail dovrà riportare: "*PEC domanda procedura di selezione Assegno di Ricerca*" e nel testo della PEC sarà necessario specificare il settore scientifico disciplinare.

4) Nella domanda, il candidato dovrà indicare l'area scientifica della ricerca e il settore scientifico disciplinare dell'assegnato di ricerca per il quale concorre e dovrà altresì dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, la cittadinanza ed il recapito eletto ai fini della procedura di valutazione comparativa, specificando il codice di avviamento postale ed il numero telefonico;
- b) l'indicazione dei titoli conseguiti in riferimento al possesso di un curriculum scientifico - professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
- c) di non usufruire di borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, con l'eccezione di quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca;
- d) di non aver beneficiato di assegni di ricerca, anche presso altri Atenei per più di 48 mesi;
- e) di non essere stato titolare di contratti di cui all'art. 24 delle Legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della medesima legge e di assegni di ricerca per un periodo complessivo superiore a 10 anni. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- f) di non essere in ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382;
- g) L'unità e il laboratorio presso il quale intende svolgere il proprio progetto di ricerca, scelto tra quelli elencati sul sito dell'Università, alla pagina relativa all'Offerta Didattica, quindi all'International Postdoctoral Programme. In considerazione del fatto che ogni laboratorio può ricevere un solo assegnista, al candidato verrà chiesto di indicare una seconda scelta, nel caso il laboratorio da lui indicato come prima scelta fosse già stato indicato da un candidato con precedenza in graduatoria.

5) Il candidato dovrà inoltre dichiarare di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda di partecipazione.

6) Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal citato Decreto.

7) I candidati dovranno allegare alla domanda:

- a) il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni), la laurea specialistica, la laurea magistrale o autocertificazione laddove previsto;
- b) curriculum scientifico – professionale sottoscritto;
- d) il titolo di dottorato di ricerca, specializzazione medica o titolo equivalente conseguito all'estero o autocertificazione laddove previsto;
- e) copia di un documento di identità in corso di validità;
- f) le pubblicazioni;
- g) il progetto di ricerca (titolo, background, scopi, descrizione delle attività, rilevanza scientifica) scritto interamente in inglese e della lunghezza massima di 2 pagine (carattere 10).
- h) ogni ulteriore documento o titolo ritenuto utile ai fini della valutazione comparativa.

8) I titoli che il candidato deve o intende presentare possono essere prodotti in originale o, per i cittadini dell'Unione Europea e per i candidati stranieri aventi titolo ai sensi della normativa vigente, in copia autenticata ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando l'apposito modulo **Allegato A** al presente bando.

9) Si segnala che dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 445/2000: **"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47"**.

10) L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

11) Per i candidati stranieri che non hanno titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal DPR n. 445/2000 gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

12) I certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, devono essere accompagnati, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

13) L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa, dovuto a cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

14) Saranno ammessi alla procedura di valutazione comparativa i candidati in possesso dei requisiti richiesti. Tali requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4 - Espletamento della procedura di valutazione comparativa, commissione giudicatrice, criteri di valutazione

La valutazione comparativa dei candidati è per titoli e consisterà altresì nella valutazione del progetto di ricerca.

La valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà che ha richiesto l'attivazione della procedura, che, previa individuazione di criteri generali, procede all'esame dei titoli, teso ad accertare le competenze scientifiche e professionali dei candidati nonché la loro attitudine a svolgere la ricerca specifica e all'esame dei progetti presentati dai candidati.

La commissione giudicatrice è composta da tre membri, con documentata competenza nel campo della ricerca oggetto della procedura che potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università fino a due esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

La commissione giudicatrice può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere di lavori telematici.

La commissione giudicatrice attribuisce un punteggio massimo di 200 punti di cui 100 da ripartire tra i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati e 100 da attribuire al progetto di ricerca presentato dai candidati.

Il punteggio massimo di 100 punti, relativo alla valutazione dei titoli, viene così ripartito:

- Laurea magistrale: massimo punti 5;
- Dottorato di ricerca o scuola di specializzazione: massimo punti 5;
- Pubblicazioni scientifiche (esclusivamente in peer-review) : massimo punti 30;
- Esperienza documentata di ricerca e/o clinica: massimo punti 25;
- Lettere di referenza: massimo punti 15
- Lettera di motivazione personale: massimo punti 10
- Premi e borse di studio su base competitiva: massimo punti 10

La commissione giudicatrice potrà stabilire una soglia minima pari a 60 punti che ciascun candidato dovrà raggiungere nella valutazione dei titoli per accedere alla valutazione del progetto di ricerca.

Al termine della valutazione dei titoli, la commissione giudicatrice redige appositi verbali dei lavori svolti e stila la graduatoria di merito intermedia degli idonei.

Il punteggio massimo di 100 punti, relativo alla valutazione del progetto di ricerca, viene così ripartito:

- Originalità del progetto: massimo punti 25;
- Fattibilità del progetto: massimo punti 25;
- Pertinenza con le competenze del candidato: massimo punti 25;
- Chiarezza e organizzazione del progetto: massimo punti 25;

Durante la fase di valutazione del progetto di ricerca i candidati saranno chiamati, con un preavviso di almeno 20 giorni, a presentare alla commissione giudicatrice il proprio progetto in occasione di un breve seminario della durata di circa 20 minuti da tenere presso l'Università Vita-Salute San Raffaele in lingua inglese che tuttavia non costituisce elemento di valutazione.

La commissione giudicatrice redige appositi verbali dei lavori svolti e stila la graduatoria di merito assoluta degli idonei.

Gli atti della procedura di valutazione comparativa e la relativa graduatoria sono approvati con Decreto Rettorale.

Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

In caso di candidati classificati a parità di punteggio prevale il più giovane d'età. I risultati della valutazione espressi dalla commissione su ciascun candidato sono resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 5 - Modalità di conferimento degli assegni

Il candidato vincitore della selezione deve comunicare la propria accettazione entro sette giorni lavorativi dalla data di ricezione della notifica della graduatoria della procedura di valutazione comparativa. Decadono dal diritto all'assegno coloro che entro il suddetto termine non dichiarino di accettare l'assegno. Nel tal caso l'assegno di ricerca sarà conferito al candidato classificatosi successivamente nella graduatoria di merito. Si procederà nello stesso modo nel caso in cui il candidato vincitore rinunci all'assegno entro il suddetto termine.

Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato; tale contratto non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

L'assegno di ricerca decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto.

Decadono dal diritto all'assegno coloro che non assumono servizio nel termine stabilito nel contratto. Eventuali differimenti della data di inizio del periodo di godimento dell'assegno sono consentiti in caso di gravidanza, servizio militare e malattia, previa presentazione di idonea certificazione. Nel caso in cui il differimento della data di inizio dell'attività dovesse avvenire per motivi diversi da quelli sopra esposti, la Direzione Generale su proposta del responsabile della ricerca si riserva di valutarne, discrezionalmente, l'ammissibilità.

L'assegno di ricerca è erogato in rate mensili posticipate.

Nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, il Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà può conferire l'assegno o la frazione residua secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6 - Compiti dei titolari degli assegni

Il titolare dell'assegno di ricerca svolge la propria attività con le modalità previste nel contratto secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile della ricerca.

L'attività di ricerca presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze del programma di ricerca e deve avere:

- a) carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento con l'attività globale per la realizzazione del progetto.
- b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto.
- c) svolgimento della ricerca in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di svolgimento predeterminato purché compatibile con i tempi e gli orari di normale funzionamento delle strutture dell'Ateneo e sulla base di un programma e/o modalità concordate con il responsabile della ricerca.

L'attività di ricerca del titolare dell'assegno è svolta, di norma, presso la struttura cui afferisce il responsabile della ricerca, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili.

Previa autorizzazione del responsabile della ricerca e informati gli uffici amministrativi competenti, per motivate esigenze previste nel piano di ricerca l'attività può essere svolta anche presso altre strutture di ricerca dell'Ateneo o presso qualificate strutture italiane o straniere in convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele, sempre sotto la guida del medesimo responsabile.

Al titolare dell'assegno, per brevi periodi trascorsi fuori sede per lo svolgimento dell'attività di ricerca prevista nel bando, con autorizzazione del responsabile della ricerca, può essere riconosciuto il rimborso delle spese, analiticamente documentate, per viaggi o spostamenti a valere sui fondi del responsabile della ricerca. Il titolare

dell'assegno è tenuto a redigere annualmente e, comunque, al termine della ricerca, una relazione sulle attività svolte. Tale relazione, unitamente al giudizio espresso dal responsabile della ricerca, è sottoposta alla valutazione da parte del Consiglio di Facoltà che ha richiesto l'attivazione della procedura.

Art. 7 – Incompatibilità

Non può usufruire di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Non possono altresì usufruire di assegni di ricerca i dipendenti di enti privati, ancorché part-time.

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente alla Facoltà che ha richiesto la procedura per il conferimento dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Ai titolari degli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa, nonché di tutela sociale in materia di congedo per malattia e di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni previste dall'art. 22, comma 6 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni, tempo per tempo vigenti.

In favore del titolare dell'assegno di ricerca l'Università provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile contro terzi.

Art. 9 – Interruzione

È prevista l'interruzione del conferimento dell'assegno nei periodi di sospensione dell'attività di ricerca per assenza dovuta a maternità, servizio militare e malattia, fermo restando che le predette interruzioni determinano il rinvio della scadenza del contratto che riprenderà il suo regolare decorso dalla data di cessazione della causa di sospensione, salvo nei casi in cui trovi applicazione l'erogazione dell'integrazione per indennità di maternità a carico dell'università di cui all'ultimo periodo dell'art. 22, comma 6 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali il contratto non subirà alcuna sospensione e si concluderà alla scadenza originariamente prevista.

Il titolare dell'assegno è tenuto a comunicare al responsabile della ricerca ed al Rettore ed agli uffici amministrativi il verificarsi delle suddette circostanze e a presentare idonea certificazione.

Art. 10 - Recesso e risoluzione

Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al Rettore, al responsabile della ricerca, alla Direzione Affari Generali e alla Direzione Amministrativa con almeno quindici giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Nel caso di gravi inadempienze, segnalate dal responsabile della ricerca, il Consiglio di Facoltà può proporre al Rettore la risoluzione del contratto.

Il contratto può essere risolto altresì a seguito della valutazione negativa della relazione annuale di cui all'art. 6, da parte del Consiglio di Facoltà.

Art. 11 - Restituzione della documentazione presentata

Al termine della procedura, decorsi i termini per eventuali impugnative, i candidati potranno richiedere entro tre mesi la restituzione della documentazione presentata all'Università Vita-Salute San Raffaele. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero della documentazione. Trascorso il periodo indicato, l'Università non sarà responsabile in alcun modo della suddetta documentazione.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Affari Generali e Legali dell'Università Vita-Salute San Raffaele e trattati dall'Università Vita-Salute San Raffaele, anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell'eventuale stipula del contratto di collaborazione, nonché per soddisfare obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. I dati personali raccolti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati nominati.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di dati personali "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 196/2003, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, non saranno richiesti in misura eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Verranno trattati tramite l'ausilio di strumenti informatici, telematici e manuali (impiego di documentazione su supporto cartaceo), con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento dei dati personali trattati.

Titolare dei dati è l'Università Vita-Salute San Raffaele, con sede in Milano, Via Olgettina n. 58 e Responsabile del trattamento è il Prof. Alessandro Del Maschio, Rettore dell'Università.

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Art. 13 - Disposizioni finali


Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste nel Regolamento dell'Università Vita-Salute San Raffaele per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, nonché le norme vigenti in materia di assegni di ricerca.

Il presente bando è reso disponibile per via telematica sul sito dell'Università Vita-Salute San Raffaele all'indirizzo www.univr.it, sul sito del MIUR all'indirizzo <http://bandi.miur.it> e sul sito dell'Unione Europea all'indirizzo <http://ec.europa.eu/euraxess>.

Milano, 13 maggio 2016

IL RETTORE

(Prof. Alessandro Del Maschio)



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 DPR n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto

Nome, Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile), codice fiscale, nato a (provincia) il sesso residente a (provincia) indirizzo c.a.p. telefono

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

dichiara:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura

Data

il dichiarante

.....